

**Approvazione definitiva
dello Statuto del Cammino Neocatecumenale
Annotazioni canoniche**

di Mons. Juan Ignacio Arrieta

*Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
Già Preside dell'Istituto di Diritto Canonico san Pio X di Venezia*

La Santa Sede ha approvato in modo definitivo lo Statuto giuridico del Cammino Neocatecumenale. Con la consegna formale del decreto di approvazione da parte del Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici agli iniziatori del Cammino, Kiko Argüello e Carmen Hernández, e al Padre Mario Pezzi, si è concluso nella mattinata del 13 giugno 2008 l'iter giuridico avviato sei anni fa quando venne approvato *ad experimentum* il testo degli Statuti. Alcuni mesi prima, il Consiglio per i Laici era stato indicato dal Servo di Dio Giovanni Paolo II come il Dicastero che doveva assumere a nome della Santa Sede i lavori di approvazione di questi Statuti, pur non trattandosi di un'associazione di fedeli. Con il presente atto il Pontificio Consiglio ha dato compimento a quell'incarico del Papa.

I nuovi Statuti seguono sostanzialmente il dettato di quelli approvati sei anni prima. Trentacinque articoli e una disposizione transitoria conteneva il testo provvisorio del 2002, e gli stessi articoli possiede adesso la norma definitiva. Al di là della novità, per nulla secondaria, a cui farò riferimento qui di seguito, nessun cambiamento fondamentale è stato compiuto in questo nuovo passaggio degli Statuti, e quasi tutti gli articoli sono riproduzione esatta di quelli vecchi. Questi sei anni sono serviti, tuttavia, per fare maggior chiarezza sull'originaria formulazione dei testi e per migliorare la norma sia dal punto di vista tecnico che da quello strutturale.

Il Cammino Neocatecumenale si conferma nei nuovi Statuti come un modello di catecumenato post-battesimale da impartire sotto la direzione dei Vescovi diocesani o, come lo aveva definito Giovanni Paolo II in parole trascritte nell'art. 1° del testo statutario, come un "itinerario di formazione cattolica": un programma di formazione alla vita cristiana della persona, di base principalmente catechetica e liturgica, impartito in comunità e condotto secondo ritmi e metodi specifici. Ciò che contiene lo Statuto del Cammino, e ciò che approva adesso la Santa Sede, non è un'associazione di persone, né un "movimento ecclesiale" di fedeli. La Chiesa ha dato la sua approvazione non a ciò che solitamente potrebbe denominarsi una "aggregazione di persone", bensì ad un "metodo di formazione cattolica", sebbene l'approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica del metodo e dei contenuti impegni in modo riflesso quanti propongono o ricevono tali mezzi a rispettare le relative regole, senza creare tra di loro alcun legame associativo, come accade con tutta normalità tra i compagni di scuola o i colleghi dell'università. Soltanto in questo senso può interpretarsi il termine "neocatecumeni" usato in riferimento alle persone che "propongono" il Cammino o che "fanno" il Cammino.

Ad onor del vero, pur non essendo una categoria istituzionale tipizzata come tale nell'ordinamento canonico, che per essere costruita richiede l'uso dell'analogia rispetto ad altre norme canoniche – sulla persona giuridica, le associazioni, fondazioni, ecc. –, va pure detto che questa impostazione, ricevuta sei anni fa come una novità, è servita successivamente per meglio capire altre realtà che si riconoscono a stento nei convenzionali sistemi associativi.

A differenza del testo del 2002, gli Statuti ora approvati affermano la personalità giuridica pubblica del Cammino Neocatecumenale (art 1 § 3), erezione che avvenne per iniziativa del Pontificio Consiglio per i Laici, con Decreto del 28 ottobre del 2004. Il punto è di particolare rilevanza perché ci porta alla vera novità che, qua e là, emerge dai nuovi Statuti.

Ci si potrebbe anzitutto domandare qual è il sostrato della personalità giuridica pubblica del Cammino o, in altri termini, a che cosa sia data personalità giuridica nella Chiesa. Ma è altrettanto importante domandarsi quali conseguenze può avere una tale formalità per le persone a vario titolo implicate nell'attività del Cammino Neocatecumenale. In questo momento, naturalmente, mi limiterò a qualche cenno essenziale.

La prima questione risulta abbastanza chiara da quanto si è detto finora. Ciò che in questo caso riceve personalità giuridica pubblica nella Chiesa è propriamente l'itinerario di formazione cattolica, cioè, il metodo di catecumenato post-battesimale che gli Statuti descrivono. Detto metodo rappresenta, infatti, quell'insieme di beni – in questo caso beni di natura spirituale – che secondo il can. 114 § 3 CIC (cfr. anche 115 § 3) è suscettibile di ricevere nel diritto canonico personalità giuridica, a determinate condizioni. Si può definire il Cammino come una fondazione di beni spirituali.

Altrettanto rilevante, però, risulta l'altra questione. Quale rilevanza pratica può avere adesso l'erezione della personalità giuridica pubblica?

Va detto anzitutto che la principale conseguenza – o una delle principali – non va trovata nell'ambito patrimoniale, come di solito accade con le persone giuridiche di natura pubblica nella Chiesa. I soggetti con personalità giuridica pubblica, anziché privata, hanno la peculiarità che i loro beni sono tecnicamente “beni ecclesiastici” (can. 1257 § 1 CIC), e quindi sottoposti ai controlli giuridici stabiliti dal diritto. Nel caso presente il problema non si pone, poiché l'art. 4 § 1 degli Statuti – uguale a quello del 2002, dove la personalità pubblica non veniva affermata – dichiara apertamente: “Il cammino Neocatecumenale, in quanto itinerario di formazione cattolica che si attua nelle diocesi mediante servizi resi a titolo gratuito, non ha patrimonio proprio”. La rilevanza della personalità giuridica pubblica del Cammino va trovata altrove.

A mio modo di vedere, la maggiore conseguenza di questa personalità pubblica, applicata all'itinerario di formazione neocatecumenale, riguarda la particolare autorevolezza ecclesiale con la quale, sotto la direzione dei Vescovi diocesani, s'impartisce finora il Cammino, e nel particolare impegno che, di conseguenza, si assume perché esso sia proposto – come risultava prima, ma adesso con rinnovato impegno giuridico – per mezzo di persone particolarmente selezionate e appositamente formate.

Infatti, nell'art. 1 § 2 degli Statuti si afferma ora che “il Cammino Neocatecumenale è al servizio del Vescovo come una delle modalità di attuazione diocesana dell'iniziazione cristiana e dell'educazione permanente nella fede”; nell'art. 2° si dice che è sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano, sebbene, com'è ovvio, anche con la guida dell'Equipe Responsabile Internazionale del Cammino, che ha, per così dire, la “conoscenza tecnica” di come deve proporsi il Cammino; l'art. 6 § 2 stabilisce che la realizzazione del Cammino va coordinata con la funzione propria del parroco in ogni parrocchia; per concludere poi con una affermazione categorica che tira le somme alle premesse anteriori: le celebrazioni eucaristiche delle comunità neocatecumenali il sabato “fanno parte della pastorale liturgica domenicale della parrocchia e sono aperte anche ad altri fedeli” (art. 13 § 2).

Risulta abbastanza coerente. Essendo caratteristica della persona giuridica pubblica eretta dalla gerarchia della Chiesa il fatto di agire a nome della Chiesa (cf., per analogia, can. 313 CIC), sembra abbastanza coerente che il metodo catechetico configurato adesso con persona giuridica sia presentato facendo parte della pastorale organica della Chiesa, pienamente integrato nella sua struttura, e sotto gli auspici del Pastore diocesano, oltre che dei propri Responsabili che ne conoscono l'identità.

D'altro lato, c'è conseguentemente un uguale impegno perché l'itinerario catechetico sia proposto da persone sempre più qualificate, e così lo segnalano gli Statuti in vari posti. L'art. 17 § 1, riprendendo un'esperienza seguita da sempre nel Cammino, segnala adesso esplicitamente che i catechisti di ogni comunità “sono scelti tra coloro che danno garanzie di vita di fede e morale, partecipano al Cammino e alla vita della Chiesa e sono in grado di dare testimonianza, grati dei beni ricevuti attraverso il Cammino Neocatecumenale”. E più avanti, lo stesso precetto stabilisce ancora che “i catechisti vengono convenientemente formati”, come già prevedeva sin dall'inizio l'art. 29, in tutto identico a quello precedente.

Per quanto riguarda, infine, le cerimonie liturgiche, e concretamente la celebrazione eucaristica, il testo dello Statuto definito si è giovato certamente dei progressi e aggiustamenti di questi anni. Anche qui si è arrivato a un testo chiaro, che si articola in quattro principi sanciti dall'art. 13 degli

Statuti. Primo, che i neocatecumeni celebrano l'Eucaristia nella piccola comunità, dopo i primi vesperi della domenica. Secondo, che tale celebrazione dopo i primi vesperi ha luogo secondo le disposizioni del vescovo diocesano. Terzo, che queste celebrazioni – come ho già detto – fanno parte della pastorale parrocchiale e di conseguenza sono aperte a tutti i fedeli. Quarto, che in queste celebrazioni si seguono i libri liturgici approvati del Rito Romano, “fatta eccezione per le concessioni esplicite della Santa Sede” (uso del pane azzimo per la comunione, spostare il rito della pace, comunione sotto le due specie, brevi monizioni e risonanze). Per quanto riguarda, in fine, la Comunione, il menzionato art. 13 § 3 risulta di una particolare nettezza: “Per quanto concerne la distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni la ricevono in piedi, restando al proprio posto”.

Chi si prenda l'impegno di controllare le variazioni tra il testo provvisorio degli Statuti del 2002 e quello definitivo adesso pubblicato, potrà constatare che, oltre a quelle menzionate in queste poche pagine, non vi sono variazioni rilevanti nel corpo del documento. Le modifiche, come dicevo all'inizio, sono state ben poche, sebbene significative come abbiamo segnalato.

E' certamente un bene per la Chiesa che il Cammino Neocatecumenale sia arrivato adesso all'approvazione definitiva dei propri Statuti. Rimane a noi, con l'aiuto del Signore e della Madonna, fare in modo che queste norme siano applicate con giustizia nei casi concreti dell'attività pastorale della Chiesa.